



# ***Comune di Orzivecchi*** ***Provincia di Brescia***

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 14 del 07.04.2014

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 10.05.2014 al 25.05.2014

Divenuto esecutivo in data 26.05.2014

## **Capo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE**

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell'A.S.L. competente, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente regolamento ai sensi:
  - R.D. 1265/34 ,
  - D.p.r. 285 del 1990
  - Legge n. 578 del 29/12/1993
  - D.L. n. 582 del 22/08/1994
  - Art. 42 del D.lgs 18.08.2000,
  - Legge n. 130 del 2001
  - L. n. 166 del 1/08/2002
  - Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i.
  - D.g.r. n. 7/20278 del 21/01/2005
  - L.R. 33 del 30/12/2009

#### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

##### **Art. 2**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. Del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

##### **Art. 3**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

##### **Art. 4**

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

##### **Art. 5**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore e minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche si temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

#### **Art. 6**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

#### **Art. 7**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico di igiene pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il medico di igiene pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal medico di igiene pubblica e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

#### **Art. 8**

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile per la successiva archiviazione.

#### **Art. 9**

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il medico di igiene pubblica abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 10**

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è premessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### **Art. 11**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al medico di igiene pubblica dell'A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## **Capo II TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art. 12**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

### **Art. 13**

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

### **Art. 14**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

### **Art. 15**

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

### **Art. 16**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il medico di igiene pubblica non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove no siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Medico di igiene pubblica.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

### **Art. 17**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere portatore di radioattività, il medico di igiene pubblica, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle

salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 18**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### **Art. 19**

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Art. 20**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 21**

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 22**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 23**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve esser accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

### **Art. 24**

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

### **Art. 25**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 26**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **Art. 27**

3. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.) e Legge regionale n. 22/2003 (art. 8).
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone, salvo i casi di cui all'art. 34 del Reg. Regionale n. 06/2004.

### **ART. 28 – NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990 ), alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 e al Regolamento Regionale n. 6/2004, al D.g.r. n. 7/20278 del 2005 e successive modificazioni.

## **ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1 . I cimiteri dispongono:
  - a) di campi di inumazione;
  - b) di tombe di famiglia;
  - c) di cappelle di famiglia;
  - d) di loculi individuali;
  - e) di ossari per resti mortali e urne cinerarie;
  - f) di un ossario comune e/o cinerario comune
2. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. n. 285/ 1990 e del Reg. Regionale n. 6/2004.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento governativo (D.P.R. n. 285/1990) e dell'art. 16 del Reg. Regionale n. 6/2004.

## **ART. 30 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. Il Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di almeno vent'anni dalla adozione dei piani stessi.
2. I piani di cui al primo comma sono deliberati dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 6 del Reg. Regionale n. 6/2004 e allegato 1.
3. Il piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
4. Tale Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **Capo III**

#### **INUMAZIONI**

##### **Art. 31**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

##### **Art. 32**

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo o croce in legno l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo o croce in legno sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo o croce in legno verrà applicata a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. E' previsto il pagamento di una tariffa per l'inumazione.
4. I familiari delle salme inumate ai sensi dei commi precedenti hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi, e piccoli monumenti.

##### **Art. 33**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie si messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

##### **Art. 34**

2. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

##### **Art. 35**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora di tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
11. Per quanto non stabilito si rinvia all'art. 15 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 06/2004.

### **Art. 36**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 37**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 34.
2. Salvo disposizione giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

### **Art. 38**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,00. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

### **Art. 39**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

## **Capo IV TUMULAZIONI**

### **Art. 40**

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
  - A) aree per tombe di famiglia o monumentali;
  - B) tombe o loculi individuali;
  - C) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali

### **Art. 41**

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 42**

1. E' previsto il pagamento di una tariffa per la tumulazione di cui all'articolo precedente.

### **Art. 43**

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

### **Art. 44**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
  - gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale fino al 4° grado
  - i fratelli e le sorelle consanguinee;
  - il coniuge
  - gli affini fino al 4° grado
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

### **Art. 45**

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita

qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

### **Art. 46**

#### **LOCULI**

1. I loculi possono contenere un solo feretro. Nel medesimo loculo, con il feretro, possono essere deposte distinte cassette metalliche e urne cinerarie contenenti i resti estumulati o esumati di altri defunti.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Il loculo non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni trenta (30) dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso e può essere rinnovata una (1) sola volta per altri venti (20) anni pagando la tariffa relativa vigente al momento del rinnovo.
4. Il loculo verrà concesso solamente in presenza del morto ed a partire dall'alto verso il basso dalla campata più vecchia del cimitero a partire dal lato destro (ovest).
5. È consentito l'abbinamento dei parenti in linea diretta fino al 3° grado e collaterale fino al 3° grado, nonché per gli affini fino al 3° grado, purchè i loculi siano contigui orizzontalmente, verticalmente o trasversalmente.

#### **LOCULI CONCESSI IN ASSENZA DI SALMA ANTECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per i loculi concessi antecedentemente alla data di sepoltura della salma, ai quali è già stato concesso il rinnovo, la scadenza potrà essere prorogata fino al massimo del raggiungimento del trentesimo anno di tumulazione della salma. Trascorso tale periodo le salme verranno estumulate, le concessioni non potranno più essere rinnovate e i loculi rientreranno nella libera disponibilità del Comune. Il costo del rinnovo della concessione sarà calcolato in base agli anni mancanti e al canone di concessione vigente al momento della domanda.

#### **PER TUTTI I LOCULI**

1. In caso di estumulazione del feretro in data antecedente rispetto alla scadenza della concessione, la stessa equivale a tutti gli effetti a rinuncia della concessione. Per la tumulazione nel loculo resosi disponibile è necessaria la stipula di un nuovo atto di concessione.
2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario

#### **OSSARI**

1. Le nicchie destinate ad ossario possono contenere al massimo n. 1 (una) cassetta metallica contenente i resti esumati oppure n. 2 (due) urne cinerarie.
2. La concessione delle nicchie destinate ad ossario ha la durata di anni trenta (30) dalla data di sottoscrizione dell'atto e può essere rinnovata una sola volta per altri venti (20) anni pagando la tariffa relativa vigente al momento del rinnovo.

#### **Art. 47**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### **Art. 48**

##### **TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA**

1. La Giunta Comunale potrà deliberare la concessione dell'area per la costruzione di cappelle e/o tombe di famiglia nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti al momento dell'intervento.
2. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

#### **Art. 49**

1. Le tombe e le cappelle di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune un somma pari all'importo dell'area secondo le tariffe vigenti.

#### **Art. 50**

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

#### **Art. 51**

1. Le concessioni di aree cimiteriali, tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 60 (sessanta) dalla data dell'atto concessorio salvo rinnovo, per una sola volta, per altri anni 60 (sessanta).
2. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere rinnovate, una sola volta, per un periodo di tempo pari a quello della concessione originaria;
3. Le concessioni delle cappelle di famiglia hanno la durata di anni 99 (novantanove) dalla data dell'atto concessorio salvo rinnovo, per una sola volta, per altri anni 99 (novantanove).
4. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, l'area, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune riponendo e resti mortali in ossario comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di

domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

5. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi o mediante apposito avviso posto nella bacheca del cimitero comunale.
6. E' consentito al concessionario il riutilizzo del sepolcro, a completamento della capienza, per la tumulazione di nuove salme solo a seguito di messa a norma della struttura in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.
7. La tumulazione del feretro nei loculi in tombe giardino ipogee realizzate all'interno del Cimitero è disposto dal punto 1 art. 76 del d.p.r. 10/09/1990 e dall'art. 16 commi 2 e 4 del regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6.
8. La concessione di tombe di famiglia o cappelle è data in primis ai residenti; in secondo luogo anche a non residenti aventi almeno uno dei seguenti requisiti certificabili:
  - essere nato a Orzivecchi
  - essere stato residente a Orzivecchi

### **Art. 52**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Reg. Regionale della Lombardia n. 6/2004:
  - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
  - b) con la soppressione del cimitero;
  - c) decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
  - d) per revoca per motivi di interesse pubblico.

### **Art. 53**

1. La concessione delle tombe, cappelle, aree nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

### **CONCESSIONE DELL'AREA**

1. Nei cimiteri, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale e ai sensi delle disposizioni ivi contenute, possono essere assegnate a persone fisiche, persone giuridiche, Enti morali aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle. L'assegnazione dei singoli lotti verrà fatta a seguito di richieste.
2. La concessione di aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata in primis ai residenti, in secondo luogo anche a non residenti aventi almeno uno dei seguenti requisiti certificabili:

- essere nato a Orzivecchi;
- essere stato residente a Orzivecchi.

### **ART. 54 – DECADENZA PER ABBANDONO**

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso. Lo stato di abbandono potrà essere dichiarato anche per le concessioni per le quali non risulti essere in vita nessun erede legittimo del concessionario.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposto un avviso e sarà inoltre affisso alla bacheca posta all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio on line, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
3. Decorsi senza esito 90 giorni dell'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune, che provvederà alla rimozione delle salme e dei resti ivi sepolti.

### **Capo V**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 55**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### **Art. 56**

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### **Art. 57**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. I tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassa di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

#### **Art. 58**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati utilizzando apposito cassone biodegradabile.

#### **Art. 59**

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004

#### **Art. 60**

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### **Art. 61**

1. E' previsto il pagamento di una tariffa per le operazioni di esumazione e estumulazione.

### **Capo VI**

#### **CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

#### **Art. 62**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale della Stato Civile dietro presentazione dei seguenti documenti:
  - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non siano in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

- b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
  - c) Alla domanda di autorizzazione alla cremazione vanno allegati: il certificato del medico curante o necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (modulo per accertamento di morte Reg. Lombardia) e l'eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. Per gli stranieri: la dichiarazione della loro Autorità attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dall'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 63**

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

#### **Art. 64**

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### **Art. 65**

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

#### **Art. 66**

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli affetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### **Art. 67**

#### AFFIDAMENTO CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione dall'Ufficiale dello Stato Civile alle condizioni di cui all'art. 62 comma 1 del presente regolamento con indicazione della volontà di affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione e la dichiarazione di conservazione delle ceneri dovranno riportare:
- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- b) il luogo di conservazione (l'urna deve essere contenuta in un luogo che abbia una destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna stessa);
  - c) che l'affidatario deve custodire diligentemente l'urna garantendola contro ogni profanazione;
  - d) che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
  - e) che sono vietate manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
  - f) che in caso di cambio di luogo di conservazione dell'urna deve darsi comunicazione al Comune entro 30 giorni;
  - g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

#### DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso secondo la volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) numeri 1 e 2 della legge n. 130 del 2001.
2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui all'art. 3 lett. c) della legge n. 130/2001, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

#### **Art. 68**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del medico di igiene pubblica della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al medico di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

#### **Art. 69**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del medico di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, da Medici legalmente

- abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per farne eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di :
    - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
    - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
  3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 70**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

### **Capo VII**

#### **ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

#### **Art. 71**

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
  - d) i cadaveri di persone non residenti ma che abbiano parenti in linea retta, collaterale e affini fino al 2° grado tumulati nel cimitero comunale o residenti nel Comune di Orzivecchi;
  - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
  - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
  - g) i resti mortali e/o le ceneri di persone non residenti che abbiano parenti residenti nel Comune di Orzivecchi in linea retta e collaterale fino al 2° grado.

#### **Art. 72**

1. Il Cimitero comprende:
  - b) Aree destinate a campi di inumazione;
  - c) Aree destinate alla sepoltura a sistema di tumulazione in tombe di famiglia;
  - d) Aree destinate alla sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
  - e) Una camera mortuaria, deposito di osservazione e sala autopsia;
  - f) Una Chiesetta;
  - g) I servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
  - h) Servizi igienici
  - i) Un ossario comune e cinerario comune;

- j) Un edificio (colombario) per raccogliere le cassette metalliche contenenti i resti esumati e le urne cinerarie.

#### **Art. 73**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
  - a) un responsabile del servizio;
  - b) un custode;

#### **Art. 74**

1. Il responsabile del servizio:
  - a) Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - b) Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
  - c) È tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **Art. 75**

1. Il custode del cimitero:
  - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di una cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - b) Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
  - c) Coadiuvava il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
  - d) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
  - e) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

### **Capo VIII**

#### **NORME DI SERVIZIO**

#### **Art. 76**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **Art. 77**

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

#### **Art. 78**

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
4. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari comuni e i rifiuti cimiteriali da esumazioni e/o estumulazioni dovranno essere smaltiti da ditte munite delle specifiche autorizzazioni per lo smaltimento..

#### **Art. 79**

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da una croce in legno portante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

## **Capo IX**

### **POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 80**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### **Art. 81**

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

#### **Art. 82**

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **Art. 83**

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, dietro avviso del custode, dovranno essere sostituiti dai famigliari altrimenti o verranno ritirati dal custode.

#### **Art. 84**

1. Il Comune ha diritto a far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **Art. 85**

1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

#### **Art. 86**

1. Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od a personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 87**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Locale invitato ad uscire immediatamente ed

anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## **Capo X CONTRAVVENZIONI**

### **Art. 88**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Capo XI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 89**

Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il D.P.R. 396 del 03/11/2000, il Regolamento Regionale n. 06/2004 nonché dai Regolamenti Comunali di igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 90**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni consecutivi dalla seconda pubblicazione all'Albo pretorio comunale, successiva all'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dall'art.78 comma 3 del vigente statuto comunale.

A decorrere da tale data sono abrogati tutti i precedenti regolamenti.

## **INDICE**

### CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONE PREMININARE

ART. 1

DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

### CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27

NORME DI RINVIO

ART. 28

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 29

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 30

### CAPO III

INUMAZIONI

ART. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

### CAPO IV

TUMULAZIONI

ART. 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54

DECADENZA PER ABBANDONO

ART. 54

### CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61

### CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE, AFFIDAMENTO CENERI, DISPERSIONE

ART. 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70

### CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 71 - 72 - 73 - 74 - 75

### CAPO VIII

NORME DI SERVIZIO

ART. 76 - 77 - 78 - 79

### CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87

### CAPO X

CONTRAVVENZIONI

ART. 88

### CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 89

ENTRATA IN VIGORE

ART. 90